

## **Commissione Istruttoria per la Revisione del Regolamento Generale di Ateneo**

### **- Relazione conclusiva -**

#### **I. Insediamento della Commissione e svolgimento dei lavori.**

La Commissione Istruttoria per la Revisione del Regolamento Generale di Ateneo è stata istituita con D.R. del 1° agosto 2011 n. 1951, in attuazione della delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 13 luglio 2011, con il mandato di adeguare il Regolamento Generale di Ateneo nella parte finalizzata all'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari, ed è costituita da 10 componenti del Senato Accademico (Prof. Stefano Troiano, con funzioni di Presidente; Prof. Gabriele Romano, Presidente della Commissione Didattica; Prof. Giam Pietro Cipriani, Presidente della Commissione Programmazione e Bilancio; Prof. Giampaolo Romagnani, Presidente della Commissione Ricerca; Prof.ssa Luigina Mortari, Rappresentante dei Direttori di Dipartimento; Prof.ssa Chiara Leardini; Dott.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero; Dott. Roberto Posenato; Dott. Alessandro Foroni; e dal Sig. Andrea Beduschi, studente della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., in qualità di delegato del Presidente del Consiglio degli Studenti), supportati da un gruppo tecnico avente funzioni di consulenza e di istruttoria costituito dal Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Salvini, dal Dott. Nicola Patrizi, dal Dott. Giorgio Gugole e dal Dott. Enrico Piana, in servizio presso l'Area Affari Generali e Legali.

I lavori della Commissione si sono svolti, sotto la Presidenza del Prof. Stefano Troiano, nel corso di dodici riunioni tenutesi con cadenza settimanale continuativa tra il 30 agosto 2011 e l'11 gennaio 2012. Una sola interruzione prolungata tra il mese di novembre e la metà di dicembre del 2011 si è resa necessaria al fine di attendere l'esito dell'esame, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, dei rilievi ministeriali relativi al testo del nuovo Statuto di Ateneo, trattandosi di rilievi potenzialmente incidenti anche sulle corrispondenti disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

In ottemperanza al mandato ricevuto, la Commissione ha proceduto in primo luogo alla revisione di tutte le norme contenute nella parte del Regolamento Generale relativa alle elezioni degli organi dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche (Parte I). Le norme di questa parte del Regolamento attualmente vigente sono state in più punti riscritte ed integrate al fine di adeguarle alle significative modifiche che il nuovo testo statutario ha apportato al complesso degli organi di governo dell'Ateneo. Sono state inoltre abrogate integralmente le disposizioni del previgente Regolamento riguardanti quegli organi che non sono più contemplati come tali nel nuovo assetto statutario (ad es., le Facoltà) mentre sono state elaborate norme in buona misura inedite per gli organi di nuova previsione (in particolare: Strutture di Raccordo e Collegi Didattici).

Le norme relative agli organi non più esistenti (in particolare, Facoltà e Consigli di Corso di Laurea) sono state tuttavia tenute presenti in quanto costituenti un utile modello per la disciplina

dell'elezione di quegli organi che dei primi assorbono, nel nuovo assetto statutario, le funzioni (in ispecie, Dipartimenti, Strutture di Raccordo e Collegi Didattici).

## **II. Principali profili di novità del testo proposto.**

I principali profili di novità del testo proposto rispetto alla disciplina previgente si possono sintetizzare nei punti seguenti.

### **1. Durata, termini e successione temporale delle diverse procedure elettorali**

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure di elezione, la Commissione ha condiviso la necessità di rivedere tutti i *termini* che presiedono all'avvio, all'avanzamento e al completamento delle diverse procedure elettorali. Questa opera di revisione si è resa necessaria per rispondere ad una duplice esigenza, ovvero quella di *evitare sovrapposizioni* tra le elezioni di organi diversi e, al contempo, contenere entro *tempi rapidi e certi* la durata delle procedure.

#### *1.1 Duplice esigenza: evitare sovrapposizioni nella costituzione di organi diversi...*

La prima esigenza è resa palese dalla circostanza che il nuovo Statuto, condizionando la costituzione di molti dei nuovi organi alla previa elezione o nomina di altri organi, e prevedendo inoltre, in più casi, che i mandati dei diversi organi abbiano scadenze temporalmente coincidenti, impone di rispettare *precise successioni temporali* nella formazione degli organi medesimi.

Ad esempio, poiché l'art. 16 comma 1 dello Statuto prevede che i Direttori di Dipartimento siano presenti in Senato Accademico solo per rappresentanza, è necessario che l'elezione dei Direttori di Dipartimento preceda quella delle componenti elettive del Senato Accademico e non si sovrapponga mai ad essa. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dal Senato Accademico secondo la complessa procedura prevista dall'art. 18, commi 2 e 3, dello Statuto, è necessario che l'elezione delle componenti elettive del Senato Accademico e l'insediamento di quest'ultimo siano anteriori alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La scadenza contemporanea degli organi rende infine particolarmente delicata la gestione delle elezioni quando, ogni sei anni, al rinnovo dei diversi organi di Ateneo si aggiunge anche l'elezione della carica di Rettore. Ciò premesso, la Commissione evidenzia tuttavia anche che la coincidenza temporale nella scadenza dei mandati dei diversi organi non è destinata a rimanere un dato costante nel tempo: ciò dipende dal fatto che, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, in caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore, il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Struttura di Raccordo assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato, non subentrano quindi nel mandato residuo del loro predecessore bensì iniziano un nuovo mandato, con la conseguenza che, con l'avvicinarsi negli anni di rinunce o di altre cause di cessazione anticipata, i mandati dei diversi organi ritorneranno ad avere, in numero crescente, scadenze sfalsate. Ad avviso della Commissione, questa circostanza, seppur ineliminabile, potrà col tempo divenire fonte di confusione, soprattutto per quanto concerne l'elezione della rappresentanza dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico (è possibile, infatti, che, al momento

dell'elezione della rappresentanza in Senato solo alcuni Direttori di una stessa macroarea siano in condizione di assicurare la loro partecipazione al Senato per un intero mandato, mentre altri, trovandosi già nel corso del proprio mandato, potrebbero essere eletti in Senato solo per lo scorcio residuo del medesimo).

### *1.2 ...e dare celerità e certezza ai tempi di rinnovo degli organi.*

La seconda esigenza corrisponde ad un'istanza di celerità e, al contempo, di certezza sui tempi del rinnovo degli organi di Ateneo, da più parti manifestata anche negli anni passati, istanza divenuta ancora più pressante nel quadro del nuovo assetto statutario, sia in ragione del maggior numero di organi elettivi o di componenti elettive che esso prevede, sia per la già segnalata coincidenza delle scadenze dei mandati dei diversi organi nei medesimi intervalli temporali. In ossequio a quest'esigenza, la Commissione è intervenuta sulla tempistica a regime delle procedure elettorali *comprimendone la durata complessiva*, in particolare prevedendo, ove possibile, termini più stretti per la successione delle diverse fasi della procedura e riducendo altresì al minimo indispensabile la discrezionalità dell'organo che indice la procedura nel fissare i termini predetti. In questo spirito, ad es., si è previsto che l'elezione del Direttore di Dipartimento sia indetta dal Decano in una data fissa ("130 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica", ovvero, di norma, il 24 maggio dell'anno di scadenza del mandato; nel previgente Regolamento l'indizione doveva essere disposta invece "almeno 90 giorni prima") e che la prima votazione si svolga necessariamente nel venticinquesimo giorno successivo all'indizione, prevedendosi altresì che tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di dieci giorni: ne consegue la certezza che il nome del nuovo Direttore di Dipartimento sia noto nell'arco di min. 25 gg. (max. 35 gg.) dall'indizione.

Con tempi particolarmente celeri è stata disegnata anche la procedura per la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione, e ciò al fine specifico di consentire l'insediamento del Consiglio al più tardi entro la fine di ottobre del nuovo anno accademico.

## **2 Disciplina delle candidature**

La Commissione ha inoltre dedicato una specifica attenzione ai tempi e alle modalità di presentazione delle candidature per gli organi elettivi di Ateneo, in considerazione dell'importanza, evidenziata anche dalle corrispondenti previsioni del nuovo Statuto, che si deve riconoscere alla qualificazione dei candidati, da un lato, e al valore impegnativo dei programmi elettorali, dall'altro. Si sono quindi analiticamente disciplinate le modalità per la presentazione dei *curricula* dei candidati e dell'ulteriore documentazione attestante gli specifici requisiti di qualificazione dei medesimi richiesti dallo Statuto (in particolare per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento), al fine di consentirne il controllo preventivo da parte dell'elettorato, nonché le modalità di svolgimento delle assemblee pubbliche per l'illustrazione dei programmi elettorali. Nello stesso spirito, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere la presentazione di candidature anche alle elezioni dei componenti del Senato Accademico, in considerazione sia dell'importanza di tale rappresentanza sia della necessità, derivante dal fatto che l'elezione (in particolare dei docenti e dei Direttori di Dipartimento) si svolge non per Dipartimenti o Facoltà ma per ampie macroaree, che le candidature abbiano un'adeguata diffusione all'interno dell'elettorato di ciascuna macroarea.

### **3 Rappresentanze elettive degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.**

Una particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, all'individuazione delle rappresentanze elettive degli studenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi in cui lo Statuto rimette al Regolamento la precisazione degli esatti limiti numerici di tali rappresentanze (in particolare, nel Consiglio di Dipartimento, nel Consiglio della Struttura di Raccordo e nel Collegio Didattico). Nel definire i suddetti limiti si è cercato di individuare una soluzione di equilibrio tra due opposte esigenze: quella, da un lato, di garantire alle componenti in parola una rappresentanza adeguata alla loro consistenza numerica (tenuto conto anche della previgente disciplina della rappresentanza di tali componenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Dipartimento) e al loro ruolo in ciascuno degli organi menzionati e quella, dall'altro, di non moltiplicare oltre il necessario il numero dei componenti eletti al fine di evitare vere e proprie sovrapposizioni di rappresentanza tra organi aventi funzioni sostanzialmente sovrapponibili (es. tra Consiglio del Dipartimento e Consiglio della – eventuale – Struttura di Raccordo a cui quel Dipartimento afferisca) e il moltiplicarsi di momenti elettorali. Quest'ultima esigenza è particolarmente sentita per le rappresentanze studentesche, che sono previste dallo Statuto in tutti e tre gli organi menzionati.

### **4. Disciplina della fase transitoria**

Oltre alla disciplina delle procedure elettorali a regime, la Commissione ha elaborato anche una proposta relativa alla disciplina della fase transitoria, ossia della fase di prima applicazione del Regolamento di Ateneo rivisto, al fine della costituzione e del rinnovo degli organi previsti dal nuovo assetto statutario.

A questo riguardo, la Commissione ha esaminato tutte le possibili ipotesi, tenendo conto anche della variabile legata alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento (variabile non adeguatamente prevedibile in quanto dipendente dal momento di approvazione da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, dai tempi del controllo ministeriale e dalla conseguente data del decreto rettorale di promulgazione), e considerando altresì pro e contro di ciascuna ipotesi e delle rispettive varianti.

In sintesi, l'ipotesi indicata come preferita dalla Commissione mira a coniugare in modo equilibrato l'esigenza, sottesa anche all'impianto normativo della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, di addivenire in tempi congrui alla costituzione dei nuovi organi statutari con quella di un'ordinata transizione verso il nuovo assetto. Essa prevede, nell'ordine: lo svolgimento immediato delle elezioni dei Direttori di Dipartimento (eventualmente anche in sovrapposizione a quella del Rettore), con immediato insediamento dei Dipartimenti, e l'insediamento dei nuovi organi collegiali (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) nell'ottobre 2012, ossia all'inizio del prossimo a.a.

### **5. Ulteriori indicazioni utili ad accompagnare la transizione.**

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha ritenuto infine opportuno formulare anche alcune indicazioni che, pur esulando dalla disciplina regolamentare della fase transitoria in quanto non direttamente attinenti alle procedure elettorali, appaiono tuttavia indispensabili ad assicurare il miglior funzionamento, non solo in fase iniziale ma anche a regime, dei nuovi organi statutari e che

si ritiene pertanto utile sottoporre all'attenzione del Senato Accademico e degli altri organi competenti. Si tratta di una serie di punti qualificanti rispetto ai quali la Commissione, pur non esprimendo alcuna propria posizione nel merito delle soluzioni possibili, ritiene opportuno sensibilizzare gli organi competenti di Ateneo all'assunzione, possibilmente in tempi rapidi e certi, delle appropriate decisioni.

Rileva al riguardo la Commissione che la decisione di questi punti presuppone, tra gli altri, anche interventi più ampi sul Regolamento generale di Ateneo volti ad elaborare le ulteriori parti del medesimo non attinenti alle procedure elettorali, che ancora attendono di essere scritte nella loro integralità, nonché interventi su altri regolamenti di Ateneo (a titolo esemplificativo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Quadro per il funzionamento dei Dipartimenti, ecc.) a cui sarebbe opportuno mettere mano nei prossimi mesi per gli opportuni adeguamenti al nuovo assetto statutario.